

**Scheda 22 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2003/2241 ex art. 226 del Trattato CE**

Interessi su pagamenti effettuati in ritardo (regime di transito – carnet TIR)

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze - Agenzia delle Dogane.

**Violazione**

La Commissione europea contesta che, per la ritardata contabilizzazione dei diritti doganali sorgenti da operazioni di transito comunitario in regime di "carnet TIR", l'Italia ha violato l'art. 6, par. 2, lettera a) del regolamento n. 1552/89, il quale dispone che le obbligazioni doganali devono essere contabilizzate al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l'accertamento. Il regime del transito comunitario in base a "carnet Tir" attiene alla circolazione, da un Paese all'altro della Comunità, di merci per le quale non è prevista, normalmente, l'obbligazione al pagamento di dazi doganali. Tuttavia, obbligazioni doganali possono comunque sorgere ove risulti che, in relazione a tali operazioni di transito, è stata commessa una qualche irregolarità. Al riguardo, un tipo di infrazione suscettibile di dare causa ad un'obbligazione doganale consiste, atteso che l'"ufficio di partenza" della merce deve definire un termine entro il quale la merce medesima deve pervenire all'"ufficio di destinazione", nella circostanza per cui la merce non giunga all'ufficio di destinazione stesso entro la data stabilita. Ora, da ispezioni delle Comunità a partire dall'anno 1994, risulta che, in relazione ad alcune operazioni di transito comunitario in regime di "Carnet TIR", gli uffici di destinazione, pur essendo loro pervenute le merci nel rispetto dei termini assegnati dall'Ufficio di partenza, avevano dato tuttavia tardiva comunicazione, a questi ultimi, dell'avvenuta ricezione e del contestuale scarico dei documenti doganali (c.d. "appuramento"). In merito, la Commissione sostiene che, anche se la merce è stata portata a destinazione nei termini, tuttavia, poiché l'Ufficio di partenza non ne ha ricevuto la prova nella data prescritta, l'operazione di cui trattasi deve ritenersi irregolare, ragion per cui, nella specie, è sorta un'obbligazione doganale da contabilizzarsi e adempiersi nel relativo importo. Poiché l'Italia non ha esperito tali procedimenti, essa dovrebbe corrispondere gli interessi di mora per il ritardo nella contabilizzazione e corresponsione di risorse proprie. L'Italia ha replicato che, mentre la tardiva ricezione delle merci da parte dell'ufficio di destinazione è costitutiva di un'obbligazione doganale, l'intempestività della mera comunicazione di tali adempimenti sarebbe, al riguardo, irrilevante. Pertanto nessun interesse moratorio potrebbe essere richiesto all'Italia a causa di una tardiva contabilizzazione di un'obbligazione doganale di fatto inesistente.

**Stato della Procedura**

In data 8/6/2007, ai sensi dell'art. 226 TCE, è stato presentato un ricorso innanzi alla Corte di Giustizia, che ha deciso di trattare la procedura in oggetto insieme alla n. 2006/2266.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un onere finanziario per l'erario, pari a Euro 847,06 di interessi di mora, per il tardivo accredito a favore delle Comunità europee dei prelievi doganali sulle operazioni in regime di "transito comunitario mediante carnet TIR".

**Scheda 23 - Fiscalità e Dogane**

**Procedura di infrazione n. 2003/2182** procedura ex art. 226 del Trattato CE  
"Accertamento risorse proprie e messa a disposizione".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** MEF – Dipartimento delle Finanze - Agenzia delle Dogane.

**Violazione**

La Commissione europea contesta all'Italia di aver omesso il calcolo e la corresponsione al bilancio delle Comunità, per i periodi di esercizio dal 1998 al 2002, dei dazi doganali relativi all'importazione di materiali ad uso specificamente militare, con ciò contravvenendo all'art. 26 del Trattato CE, agli artt. 20 e 217 Reg. 2913/92 e al Reg. 1552/89 di applicazione della normativa sulle risorse proprie della Comunità. In particolare, l'art. 26 TCE dispone che la competenza normativa, in materia di dazi doganali, spetta esclusivamente al Consiglio delle Comunità europee, con conseguente estromissione dei singoli Stati membri dalla possibilità di disapplicare tali tributi. Gli artt. 20 e 217 del Reg. 2913/92, nonché il Reg. 1552/89, inoltre, precisano che le tariffe doganali sono fissate in ambito comunitario e che, peraltro, le autorità nazionali debbono, non appena dispongono degli elementi necessari alla determinazione dell'imposta doganale dovuta, procedere alla contabilizzazione del relativo credito e alla sua iscrizione negli appositi registri contabili. Infine, ai sensi degli stessi articoli, l'importo dei tributi deve essere messo a disposizione delle Comunità su un dato conto corrente aperto presso il Tesoro ovvero presso altro organismo competente. La Commissione sottolinea, altresì, che pur avendo previsto, lo stesso Consiglio, la disapplicazione dell'imposta doganale sui prodotti ad uso militare, tale eccezione opera soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2003. L'Italia, pertanto, esonerando dal prelievo doganale, anche per il periodo precedente al 1° gennaio 2003, determinati prodotti che risultavano, allora, soggetti al dazio in base alle determinazioni del Consiglio delle Comunità, ha assunto una iniziativa unilaterale illegittima che contravviene alle norme comunitarie in precedenza menzionate. A giustificazione del suo indirizzo, l'Italia ha invocato l'art. 226 TCE, che autorizzerebbe le deroghe al Trattato e, quindi, anche all'art. 26 del medesimo, ove ciò sia imposto dall'esigenza di far salvi interessi essenziali alla sicurezza di uno Stato: ne deriverebbe che lo Stato membro sarebbe autorizzato a disapplicare il dazio comunitario gravante l'importazione dei materiali bellici, per incentivare l'acquisizione di tali prodotti e potenziare in tal modo la sicurezza nazionale. In risposta, la Commissione ha replicato che il disposto dell'art. 226 TCE non può legittimare la sospensione dei dazi comunitari.

**Stato della Procedura**

In data 29 maggio 2006 la Commissione ha presentato un ricorso ex art. 226 TCE contro l'Italia (causa C-239/06).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Ove la Corte dichiari l'Italia inadempiente, questa ultima dovrà versare al bilancio comunitario, a titolo di "risorse proprie", i prelievi doganali elusi, calcolando i relativi importi capitali per gli esercizi 1998-2002 e maggiorandoli degli interessi moratori.

**Scheda n. 24 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 1985/0404** – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Mancata riscossione di dazi doganali per importazioni di materiale ad uso civile e militare”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane.

**Violazione**

La Commissione contesta all'Italia la violazione dell'art. 26 TCE, degli artt. 20 e 217 del Reg. 2913/92 e delle disposizioni contenute nel Reg. 1552/89 di applicazione della normativa sulle risorse proprie della Comunità, per aver esentato dai dazi doganali, a decorrere dal periodo di esercizio 1998 sino a quello 2002, l'importazione di prodotti a doppio uso civile e militare. Tale condotta contrasterebbe innanzitutto con l'art. 26 TCE prima citato, in quanto lo stesso, avocando esclusivamente al Consiglio delle Comunità il potere di decidere in materia di dazi doganali, colpisce di illegittimità le relative decisioni unilaterali dei singoli Stati membri. Inoltre, il censurato comportamento violerebbe i citati articoli del Reg. 2913/92 ed il Reg. 1552/89 sopra menzionato, che impongono alle autorità nazionali di ciascun Paese membro di procedere, non appena dispongano degli elementi per la determinazione dell'imposta in questione, al computo e alla iscrizione in bilancio del relativo importo, quindi alla corresponsione del medesimo alle Comunità attraverso suo accreditamento su un conto corrente aperto presso il Tesoro o altro organismo competente.

Da ultimo la Commissione ha precisato che lo stesso Consiglio delle Comunità europee ha esonerato dal prelievo doganale, a mezzo del Reg. 150/2003, i prodotti a duplice uso civile e militare e che, tuttavia, detto sgravio è stato fissato a far data esclusivamente dal 1° gennaio 2003, rimanendo impregiudicata la vigenza del dazio per i periodi di esercizio precedenti a tale termine.

Il Governo italiano ha obiettato alla Commissione che l'esenzione dal tributo doganale, come contestato, si giustifica in base all'art. 226 del Trattato CE. Quest'ultimo autorizza l'adozione di misure, da parte delle autorità nazionali, in deroga al medesimo Trattato, quando esse risultino necessarie alla salvaguardia della “sicurezza” degli Stati membri. L'articolo in oggetto, pertanto, consentirebbe la disapplicazione anche dell'art. 26 del Trattato nei termini di una soppressione del dazio sui materiali a “doppio uso”, in quanto lo sgravio dall'imposta, favorendone l'importazione, si risolverebbe, in ultima istanza, in un irrobustimento della sicurezza nazionale, stante l'utilizzabilità di detta merce anche a fini militari.

**Stato della Procedura**

In data 24 Ottobre 2005 è stato presentato un ricorso ex articolo 226 del Trattato CE (Causa n. C 387/05)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato: qualora la Corte effettivamente accerti che per il periodo 1999-2003 sono rimaste eluse le imposte doganali sui materiali a “doppio uso”, esse dovranno essere corrisposte al bilancio comunitario con i relativi interessi moratori, in termini di “risorse proprie”.

PAGINA BIANCA

## Istruzione Università e Ricerca

PAGINA BIANCA

**Istruzione, Università e Ricerca**

Il settore "istruzione, università e ricerca" ricomprende una sola procedura di infrazione, avente ad oggetto la contestazione, nei confronti dell'Italia, dell'interdizione ai lettori universitari stranieri di accedere a posti temporanei nelle Università italiane.

La procedura in questione, avviata nel 2003, rimane ferma allo stadio iniziale della "messa in mora" ex art. 226 TCE e non risulta comportare effetti di natura finanziaria sul bilancio pubblico.

| PROCEDURA INFRAZIONE<br>SETTORE ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA |  |        |                        |
|---|--|--------|------------------------|
| Numero  | Oggetto  | Stadio | Impatto<br>Finanziario |
| <b>Scheda 1</b><br>2003/4524                                      | Impossibilità ai lettori non italiani di accedere a posti temporanei nelle Università italiane | MM     | No                     |

**Scheda 1 - Istruzione, Università e Ricerca****Procedura di infrazione n. 2003/4524 ex art. 226 TCE**

“Impossibilità per i lettori non italiani di accedere a posti temporanei nelle Università italiane”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

**Violazione**

La Commissione ha ritenuto che la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 39 del TCE in quanto gli insegnanti lettori stranieri non possono partecipare a bandi per posti temporanei presso Università italiane. Infatti, numerose Università respingono le domande di supplenza, nonostante vi sia una specifica sentenza della Corte di giustizia interpellata per una pronuncia pregiudiziale sottoposta dal TAR del Veneto (causa C-90/96 del 20 novembre 1997) che considera illegittimo il rifiuto agli insegnanti lettori non italiani di accedere ai posti temporanei nelle università (vige infatti il principio di parità di trattamento). I giudici della Corte hanno affermato il principio della parità di trattamento sancito dall'art. 48 del Trattato e nel contempo, hanno ritenuto che “spetta al giudice nazionale accertare se la normativa nazionale che riserva unicamente ai professori di ruolo e ai ricercatori la possibilità di ottenere supplenze nell'insegnamento universitario”, consenta l'accesso alle supplenze anche ad altre categorie professionali il cui accesso all'insegnamento non avvenga mediante concorsi pubblici.

**Stato della Procedura**

In data 13 dicembre 2005, la Commissione ha messo in mora l'Italia, per non aver ricevuto informazioni relative all'applicazione della sentenza del TAR del Veneto del 12 aprile 99 che aveva stabilito l'accesso ai lettori. In data 28 giugno 2006, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha inviato ai Rettori di tutte le università, la direttiva di ammettere anche i lettori non italiani ai posti temporanei ed è stato posto alla firma del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca lo schema di decreto ministeriale relativo all'attuazione dell'art. 1, comma 10, l. n. 230 del 2005, ai sensi del quale le università possono conferire incarichi di insegnamento a soggetti qualificati, sulla base di criteri e modalità definiti dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. In tale decreto, all'art. 1, comma 1, lett. b), sono stati esplicitamente menzionati, tra i destinatari degli incarichi, i lettori di madre lingua straniera, nonché i collaboratori ed esperti linguistici, i quali hanno già avviato apposite vertenze avverso il mancato conferimento di incarichi di insegnamento.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri per il bilancio dello Stato.

## Lavoro e Affari Sociali

PAGINA BIANCA

### Lavoro e Affari Sociali

Il settore “lavoro e affari sociali” coinvolge, allo stato attuale, 11 procedure di infrazione, di cui 10 procedure inerenti a presunte violazioni del diritto comunitario e numero una procedura riguardante la mancata trasposizione di direttive nell’ordinamento interno.

Si tratta di procedure, distribuite in un arco di tempo che si estende dal 2002 al 2006, che risultano tutte ferme allo stadio pre-contenzioso ex art. 226 TCE.

Suscettibile di ingenerare effetti finanziari rilevanti per il bilancio dello Stato è una sola procedura, la n. 2005/2114 “Età pensionabile dei dipendenti pubblici: differenza tra uomini e donne”, con la quale la Commissione ha rilevato che la differenza di età pensionabile fra uomini e donne, come prevista per i dipendenti pubblici soggetti al regime INPDAP, risulta contraria al principio della parità di retribuzione. Poiché l’adattamento della legislazione italiana alle censure della Commissione prevede l’innalzamento dell’età pensionabile delle pubbliche impiegate ai 65 anni di età, già fissati per i pubblici impiegati, si determinerebbe una diminuzione della spesa sociale iscritta nel bilancio dello Stato.

| PROCEDURE INFRAZIONE<br>SETTORE LAVORO E AFFARI SOCIALI |  |        |                     |
|---|--|--------|---------------------|
| Numero  | Oggetto  | Stadio | Impatto Finanziario |
| <b>Scheda 1</b><br>2008/2226                            | Mancata notifica della relazione biennale sull’attuazione della direttiva 2002/15/CE, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto | MM     | No                  |
| <b>Scheda 2</b><br>2008/0678                            | Mancato recepimento della direttiva 2005/47/CE relativa all’accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (EFT) sulle condizioni di lavoro  | MM     | No                  |

|                               |  |                            |    |
|-------------------------------|--|----------------------------|----|
| <b>Scheda 3</b><br>2007/4734  | Abuso di contratti di formazione e di lavoro a tempo determinato   | MM                         | No |
| <b>Scheda 4</b><br>2006/4917  | Non corretta trasposizione delle direttive 2002/73/CE e 2006/54/CE relative alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro           | MM                         | No |
| <b>Scheda 5</b><br>2006/2535  | Parità di trattamento tra uomini e donne   | PM                         | No |
| <b>Scheda 6</b><br>2006/2441  | Non corretta applicazione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro                     | MM                         | No |
| <b>Scheda 7</b><br>2006/2228  | Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza | PM                         | No |
| <b>Scheda 8</b><br>2005/2433  | Non conformità della legislazione italiana con l'art 5.3 della Direttiva 2001/23/CE  | RC.<br>C-561/07            | No |
| <b>Scheda 9</b><br>2005/2358  | Attuazione della Direttiva 2000/43/CE "Parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etniche"                        | PM                         | No |
| <b>Scheda 10</b><br>2005/2200 | Prescrizioni minime di sicurezza e salute nei cantieri mobili – Direttive 92/57/CEE e 89/391/CEE   | SC<br>25.07.08<br>C-504/06 | No |
| <b>Scheda 11</b><br>2005/2114 | Età pensionabile dei dipendenti pubblici: differenza tra uomini e donne  | SC<br>13.11.08<br>C-46/07  | Sì |

**Scheda 1 – Lavoro e Affari Sociali****Procedura di infrazione n. 2008/2226 – ex articolo 226 del Trattato CE**

"Mancata notifica della relazione biennale (relativa al periodo 2005 – 2007) sull'attuazione della direttiva 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto"

**"Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione della Direttiva 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

In particolare, l'art. 13 della sopra menzionata direttiva dispone che, ogni due anni, gli Stati membri sono tenuti ad elaborare una relazione concernente lo stato di attuazione della Direttiva stessa, recante indicazioni, segnatamente, in merito al monitoraggio e all'attuazione, alle misure connesse all'applicazione e alle sanzioni, nonché ai pareri del settore interessato. Inoltre, ove possibile, il documento dovrebbe contenere anche i dati relative ai criteri in base ai quali si opera una distinzione fra lavoratori mobili e autotrasportatori autonomi, nonché a quelli adottati per identificare i cosiddetti "finti" conducenti autonomi.

Tale relazione, inoltre, entro la data del 30 settembre successivo alla fine del biennio cui la singola relazione si riferisce, deve essere presentata alla Commissione.

Poichè, alla data del 30 settembre 2007, la Commissione non ha ancora ricevuto dalle autorità italiane la relazione relativa al periodo 2005 – 2006, l'Italia viene ritenuta inadempiente agli obblighi prescritti dall'art. 13 della Direttiva 2002/15/CE, come sopra descritti.

**Stato della Procedura**

La Commissione, il 27 novembre 2008, ha inviato alla Repubblica Italiana una lettera di Costituzione in Mora ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 2 – Lavoro e Affari Sociali****Procedura di infrazione n. 2008/0678** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

"Mancata trasposizione della Direttiva 2005/47/CE, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario".

**Settore:** Lavoro e Affari Sociali

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

**Violazione**

La Commissione, con lettera n. C(2008)5000/15 del 30 settembre 2008, ha contestato la mancata trasposizione della Direttiva n. 2005/47/CE.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della Direttiva in questione, gli Stati membri mettono in vigore, previa consultazione delle parti sociali, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 luglio 2008, o si accertano che, entro questa data, le parti sociali abbiano adottato le disposizioni necessarie per mezzo di accordi.

Gli Stati membri stessi, quindi, comunicano immediatamente alla Commissione tali disposizioni.

Al riguardo, non si rileva l'adozione di provvedimenti nazionali di recepimento della Direttiva in questione.

**Stato della Procedura**

In data 30 settembre 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le Autorità italiane a trasmettere le relative considerazioni entro due mesi dalla data del 1° ottobre 2008.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 3 – Lavoro e Affari sociali****Procedura di infrazione n. 2007/4734–** ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

"Abuso di contratti di formazione e di lavoro a tempo determinato"

**Settore:** Lavoro e Affari Sociali**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali**Violazione**

La Commissione contesta alla Repubblica italiana la violazione della Direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

In particolare, l'art. 2 dell'accordo quadro, come allegato alla direttiva sopra menzionata, prevede che gli stati membri possano escludere i contratti e rapporti di "formazione" e "inserimento" dall'ambito di applicazione delle norme contenute nell'accordo stesso e segnatamente dall'applicazione dell'art. 5, il quale, in materia di contratti a tempo determinato, ammette la proroga o il rinnovo dei medesimi solo nel rispetto di limiti particolarmente penetranti.

La direttiva 1999/70/CE è stata recepita nell'ambito della legislazione nazionale a mezzo del D. lgs n. 368/2001, che, all'art. 10, avvalendosi della facoltà di deroga prevista dalla direttiva medesima e sopra menzionata, dispone che le norme in esso contenute non si estendono ai contratti di "formazione e lavoro". Questi ultimi, pertanto, rimangono soggetti ad una differente disciplina (art. 36 del D. lgs 29/1993 come successivamente modificato e contratto collettivo nazionale di lavoro del 14 febbraio 2001 ), dalla quale si deriva che i contratti stessi di "formazione e lavoro" non possono in nessun modo essere prolungati o rinnovati, salva la sussistenza di circostanze specifiche, in quanto la caratteristica della "formazione" suppone necessariamente una durata limitata del contratto formativo (secondo la Commissione, non superiore a 24 mesi).

L'INAIL, a seguito di concorso pubblico, nel dicembre del 2001 ha assunto personale con contratti biennali di "formazione e di lavoro", per il periodo 2001 - 2003. In seguito a reiterate proroghe previste dalle leggi finanziarie per il 2005, 2006, 2007 e 2008, tali contratti sono stati prolungati sino al dicembre 2009.

La Commissione, osservando che tali contratti non possono essere più definiti di "formazione e lavoro", in quanto significativamente prolungati nel tempo, ma "contratti a tempo determinato", li ritiene pienamente assoggettati alla normativa concernente questi ultimi. Di conseguenza, le proroghe di tali contratti verrebbero ammesse non indiscriminatamente, ma solo a condizione del rispetto dei requisiti e limiti previsti dall'art. 5 della direttiva 1999/70/CE per il rinnovo dei contratti a tempo determinato.

Dal momento che tali condizioni, come fissate dall'art. 5, non sono state soddisfatte, la Commissione ritiene violati gli art. 2 e 5 della direttiva predetta.

**Stato della Procedura**

In data 16 ottobre 2008 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 4 – Lavoro e Affari sociali**

**Procedura di infrazione n. 2006/4917** – ex art. 226 del Trattato CE “Non corretta trasposizione delle direttive 2002/73/CE e 2006/54/CE relative alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro”

**Settore:** Lavoro e Affari Sociali

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione delle Direttive 76/207/CEE (come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE) e 2000/78/CE, rispettivamente relative alla parità di trattamento fra uomini e donne e alla parità di trattamento fra soggetti di età diversa. In particolare, l'art. 2 della Direttiva 76/207/CEE estende il divieto della disparità di trattamento, relativa al sesso, anche alle disposizioni che, pur non esplicitamente, pongono le persone appartenenti ad uno dei due sessi in una posizione di particolare svantaggio rispetto alle persone dell'altro sesso. L'art. 3, inoltre, sottolinea l'applicazione del principio di cui sopra alla fattispecie dell'accesso al lavoro e all'occupazione. Si ritiene pertanto incompatibile con la predetta direttiva l'art. 15, commi 6 e 7, della Legge 230/1998, il quale, prevedendo a carico degli “obiettori di coscienza” una serie di incapacità, con efficacia illimitata nel tempo, rispetto ad occupazioni e lavori implicanti l'uso delle armi, introduce un trattamento deteriore nei confronti dell'uomo lavoratore rispetto alla donna lavoratrice, in quanto la condizione di chiamato alla leva e quella correlata di obiettore di coscienza, con gli annessi limiti, possono essere riferite soltanto ad individui di sesso maschile. A riguardo, l'Italia ha replicato che, collegando l'obiezione di coscienza ai divieti sopra descritti, si è inteso garantire che la stessa fosse fondata su un autentico rifiuto di ogni forma di violenza e non fosse strumentalizzata per eludere l'obbligo militare. Essendo quindi tale discriminazione correlata ad uno scopo legittimo, si giustificerebbe in base alla direttiva stessa (art. 2, paragrafo 2, 2° capoverso). La Commissione ha ribattuto che detto scopo potrebbe essere perseguito con mezzi meno dirompenti, attraverso la comminatoria di incapacità limitate nel tempo. L'art. 2 par. 2 della Dir. 2000/78/CE estende il divieto delle discriminazioni fondate sull'età a quelle previsioni che, apparentemente neutrali, introducono discriminazioni indirette nei confronti di persone di un'età rispetto a quelle di età diversa, precisando l'art. 3 che tale divieto si applica, in particolare, con riferimento all'accesso al lavoro. Pertanto, le incapacità a carico degli obiettori di coscienza, in combinata lettura con le leggi 226/2004 e 115/2005, le quali stabiliscono che i nati dopo il 1985 sono esenti dall'obbligo di leva - con ciò limitando l'operatività delle predette incapacità solo ai nati prima del 1985 - ledono, fra l'altro, anche il principio che vieta le disparità di trattamento fondate sull'età.

**Stato della Procedura**

Il 18/9/2008 la Commissione ha inviato una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.